

**Circolare n. 5 del 30 aprile 2009**

**Oggetto: La comunicazione all'Inail del Responsabile dei lavoratori per la sicurezza (Rls)**

L'art. 18, comma 1, del d.lgs. 81/2008 alla lettera aa) stabilisce che il datore di lavoro e i dirigenti devono "... comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza". Trattasi della comunicazione all'istituto assicuratore contro gli infortuni del soggetto - del più ampio sistema prevenzionistico - rappresentativo dei lavoratori in tema di sicurezza, così come individuato e definito nel successivo art. 47, stesso decreto.

Tralasciando in questa sede le modalità di elezione o designazione di tale rappresentanza (che nell'attuale testo unico sulla sicurezza non costituisce una novità, riprendendo, quasi letteralmente, quanto già affermato dal d.lgs. 626/1994), e prima di entrare nel merito della disposizione, si evidenzia che gli artt. 47, 48 e 49 della sezione VII del Titolo I del d.lgs. 81/2008 rafforzano il meccanismo della compartecipazione e rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza non solo a livello aziendale, ma anche a livello territoriale e di sito produttivo, affermandosi, con previsione fortemente innovativa, che qualora non si proceda alla elezione del Rls in azienda (la cui funzione è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione), le funzioni saranno esercitate dal *Rls territoriale* (funzione, quest'ultima, incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative) o *di sito produttivo* (salvo diversi accordi tra le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale).

Pertanto, non dovrebbe più sussistere alcun "vuoto" nel sistema di rappresentanza dei lavoratori che non pochi dubbi aveva creato nel precedente sistema prevenzionistico delineato dal d.lgs. 626/1994.

Si sottolinea che il citato articolo 18 introduce un vero e proprio obbligo, a carico del datore, di comunicazione annuale all'INAIL dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti o designati in tutte le aziende o unità produttive; trattasi di un obbligo nei confronti di tutti i datori di lavoro, siano essi privati che pubblici (ad esclusione, in tale ultimo caso, dei soggetti enunciati dall'art. 3, comma 2).

L'obiettivo è quello di riconoscere un apposito finanziamento da parte del Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, costituito presso l'Inail, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità. Tale Fondo, infatti, è finanziato - anche - con contributi delle aziende che, per effetto del combinato disposto degli artt. 48, comma 3, e 52, comma 2, lett. a), non avendo eletto o designato il RLS, parteciperanno al finanziamento del Fondo con un contributo pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda o unità produttiva.

Di qui, allora, la necessità da parte dell'Inail di conoscere quali aziende debbano contribuire al sostegno del suddetto Fondo, al fine di poter monitorare i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza all'interno delle aziende e per poter costituire una banca dei RLS.

L'effettività di tale norma si fonda, poi, sulla previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro cinquecento (art. 55, comma 4, lett. o)).

L'INAIL con circolare n. 11 del 12 marzo 2009 ha definito le modalità e i termini di comunicazione per effettuare tale adempimento.

Innanzitutto, la comunicazione all'INAIL deve essere effettuata - con procedura on-line - con cadenza annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, per ogni singola azienda ovvero per ciascuna unità produttiva in cui si articola l'azienda stessa nella quale operano i rappresentanti e deve riferirsi alla situazione in essere al 31 dicembre dell'anno precedente. Solo per quest'anno, in sede di prima applicazione, la scadenza della comunicazione per il 2009 (che esprime la situazione in essere al 31 dicembre 2008) è fissata al 16 maggio 2009.

Per gli anni successivi, se non intervengono variazioni, potrà essere confermata la situazione già presente in archivio; altrimenti si dovrà procedere ad una nuova segnalazione.

Trattandosi, poi, di procedura già in atto, coloro che hanno inviato le segnalazioni tramite posta o fax prima dell'emanazione della circolare inail 11/2009 devono provvedere alla comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza utilizzando il format e la relativa procedura on-line.

L'operatività del Fondo di sostegno è subordinata all'emanazione di un apposito decreto interministeriale il quale dovrà definire anche le modalità operative di funzionamento.

La bozza di decreto correttivo del d.lgs. 81/2008 <sup>1</sup> interviene su tali aspetti in maniera decisiva prevedendo, al riguardo, una semplice comunicazione - non già all'Inail - bensì al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro solo in caso di nuova elezione o designazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, e senza la previsione di alcuna specifica sanzione amministrativa pecuniaria (per effetto della abrogazione della sanzione di cui all'art. 55, comma 4, lett. o)).

---

<sup>1</sup> Com'è noto, in data 27/03/2009 il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 81/2008; l'approvazione di tale schema è stata fissata per la data del 16/08/2009.